

Priorità I “Competitività e innovazione”
Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della P.A. e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese”
Sub Azione 1.8.3 “Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi”

Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi

FAQ

Prot. n.394355/2024 del 02/08/2024

Topic: **Unione di Comuni - Sportello Unico dell’Edilizia Intercomunale (SUEI) - Attività Produttive - Referente**

1

QUESITO:

Premesso che il comune di XXXX fa parte insieme ad altri Comuni dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo”.
Con Deliberazione della G.U. n.05/2017 del 09.03.20217, esecutiva, l’unione dei comuni, nell’ambito di un processo di generale organizzazione basato sulla digitalizzazione del fascicolo edilizio ha istituito il SUEI, Sportello Unico dell’Edilizia Intercomunale.
Scopo principale di tale Sportello è gestire unitariamente i procedimenti che riguardano le attività produttive fin dalla fase di costruzione del fabbricato destinato a contenerle, oltre che a mirare alla standardizzazione e all'unificazione delle procedure amministrative in tutto il territorio dei comuni associati.
Ciò premesso in relazione all’avviso di cui all’oggetto, può essere il soggetto ai sensi dell’art. 4, l’Unione dei Comuni?
O necessariamente dovranno individuare un comune unionale “referente” e procedere con unica proposta progettuale?
Occorre tener presente che secondi i dati ISTAT 2022 la popolazione residente nei comuni unionali è pari ad 19.758 abitanti.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito proposto, preliminarmente si evidenzia che:

- non è chiaramente esplicitato se l’Unione dei Comuni svolga unitariamente tutte le funzioni assegnate in materia di edilizia privata (art.5 co.1 del DPR 380/2001) o, come appare, gestisca un servizio informatico per conto di ciascun Comune;
- si fa riferimento a procedimenti che riguardano un ambito specifico afferente le pratiche di edilizia privata (attività produttive), non

	<p>contemplando i restanti procedimenti edilizi riferiti ad altri ambiti (ad es. edilizia residenziale privata).</p> <p>Tanto premesso, si riscontra che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art.4 dell'Avviso individua i soggetti proponenti <i>“esclusivamente le Amministrazioni Comunali ricadenti sul territorio della regione Puglia che abbiano, in forma singola o in forma aggregata, non meno di 15.000 abitanti, come risultanti dai dati ISTAT relativi al censimento anno 2022”</i>. Non è previsto, pertanto, che una Unione dei Comuni possa presentare istanza di finanziamento per conto delle stesse amministrazioni facenti parte dell'Unione; • i Comuni dell'Unione, considerata una popolazione pari a 19.758 abitanti, possono presentare congiuntamente un'unica istanza di finanziamento, individuando un Comune <i>“referente”</i>. L'unione dei Comuni non può essere individuata quale referente; • nel caso in cui uno o più comuni dell'Unione non intendano partecipare, o che siano coinvolti ulteriori Comuni non facenti attualmente parte dell'Unione (eventualmente al fine di incrementare il contributo massimo concedibile), è sempre necessario che la popolazione residente sia superiore a 15.000 abitanti (dati ISTAT 2022); • l'aggregazione dei comuni dovrà essere formalizzata con la lettera di adesione (Avviso: art.4, art.7.3 punto c). <p>Infine, in relazione a quanto riportato in relazione alle attività produttive, si evidenzia che il contributo concesso finanzia la digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata definite all'art.2 dell'Avviso. Eventuali titoli edilizi presentati/richiesti/rilasciati dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) possono essere oggetto di intervento solo e in quanto afferenti al sub-procedimento edilizio, e secondo le tipologie di pratiche definite al citato art.2. Non sono ammissibili interventi di digitalizzazione, ad esempio, relativi a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate per inizio/modifica/cessazione di un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).</p>
<p>Prot. n.404439/2024 del 08/08/2024</p> <p>Topic: Tipologie di interventi, Interventi di digitalizzazione del processo relativo alle pratiche edilizie (Tipologia C)</p>	
<p>2</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Con riguardo all'Avviso Pubblico per la Digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, la proposta progettuale deve includere tutte e tre le tipologie di interventi? (Punto 6.1 dell'Avviso Pubblico).</p> <p>a) digitalizzazione delle pratiche di Edilizia Privata conservate dai Comuni;</p> <p>b) indicizzazione e metadattazione dei documenti, nonché connessione al fascicolo virtuale, per consentire la costituzione di un archivio su infrastruttura cloud, i cui dati e documenti digitali siano correlabili e resi disponibili al personale dell'Amministrazione, ai cittadini, ai professionisti</p>

	<p>e alle imprese, tramite servizi on line appositamente sviluppati;</p> <p>c) sviluppo di applicativi gestionali e servizi on line (ove non disponibili) e/o integrazione dei sistemi informatici in uso alle Amministrazioni Comunali, ovvero evoluzione degli applicativi e/ servizi on line esistenti, al fine di digitalizzare l'intero processo relativo alle pratiche di edilizia privata (dalla presentazione dell'istanza, all'invio e alla ricezione di comunicazioni inerenti il procedimento, fino al rilascio del titolo edilizio).</p> <p>Oppure occorre sceglierne solo uno?</p>
	<p>RISPOSTA:</p> <p>Con riferimento al quesito proposto, l'articolo 6.1 dell'Avviso riporta che <i>“Le proposte progettuali dovranno prevedere, pena l'inammissibilità, tutte le seguenti tipologie di intervento”</i>.</p> <p>Ne consegue che la proposta progettuale candidata al finanziamento, per considerarsi ammissibile, deve essere redatta considerando tutti gli interventi ricadenti nelle tipologie a), b) e c), come correttamente riportati nel quesito.</p> <p>Gli interventi dovranno essere obbligatoriamente descritti all'interno della <i>“Relazione progettuale”</i> (redatta secondo il <i>Modello</i> di cui all'Allegato A1), nelle sottosezioni 2.2 (tipologia A), 2.3 (tipologia B) e 2.4 (tipologia C).</p> <p>Le amministrazioni comunali che hanno già provveduto alla completa digitalizzazione del processo relativo alle pratiche edilizie (dalla presentazione dell'istanza al rilascio del titolo edilizio), dovranno darne evidenza all'interno della <i>“Relazione progettuale”</i> (Allegato A1) - sottosezioni 1.7 e 2.4. In questi casi, le stesse Amministrazioni dovranno comunque prevedere alla <i>“integrazione dei sistemi informatici in uso alle Amministrazioni Comunali, ovvero evoluzione degli applicativi e/o servizi online esistenti”</i> (ad esempio, sviluppando sistemi di integrazione tra le pratiche native digitali e quelle oggetto di dematerializzazione).</p>
<p>Prot. n.410043/2024 del 14/08/2024</p> <p>Topic: Contributo massimo concedibile, Sommatoria della popolazione residente, Comuni in forma aggregata</p>	
<p>3</p>	<p>QUESITO:</p> <p>La scrivente Amministrazione Comunale intende partecipare all'avviso in oggetto, in quanto ha una popolazione di oltre 27.000 abitanti e pertanto, già da sola, in possesso dei requisiti di ammissibilità.</p> <p>Un'altra Amministrazione Comunale, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, ha chiesto al nostro Ente di poter partecipare al presente avviso in forma aggregata, pur confermando il nostro Ente come referente del gruppo di comuni.</p>

Sommando il numero di abitanti dei due comuni, la popolazione residente supera i 32.000 abitanti, rientrando pertanto nella seconda fascia di finanziamento (da 30.001 a 50.000 abitanti = €uro 400.000,00).

Sulla premessa descrizione chiedo chiarimenti e specificazioni come sui quesiti di seguito esposti:

1. Risulta corretto considerare la fascia di “Contributo massimo concedibile”, come somma del numero di abitanti fra i due Enti Comunali o va considerata la sola popolazione del Comune proponente (referente)?
2. L’avviso al punto 5.2 riporta che “Il contributo massimo concedibile con il presente Avviso sarà PARAMETRATO in relazione alla popolazione residente...” nel campo da riempire del modello di domanda (a pag.01) in cui va indicato l’importo del finanziamento del progetto, dobbiamo attenerci all’importo riparametrato o possiamo prevedere l’importo massimo concedibile?

RISPOSTA:

L’Avviso consente la presentazione della proposta progettuale da parte di due o più Amministrazioni Comunali in forma aggregata, con l’individuazione del Comune referente.

La presentazione della proposta progettuale di due o più comuni in forma aggregata può comportare un incremento dell’entità del contributo massimo concedibile. Quest’ultimo, infatti, è determinato in base alla sommatoria della popolazione residente in tutti i comuni aggregati (dati censimento ISTAT 2022), secondo le fasce di popolazione indicate al punto 5.2 dell’Avviso.

Nel caso specifico, e con riferimento ai quesiti proposti:

1. è corretto considerare la sommatoria del numero di abitanti residenti nei 2 comuni (oltre 32.000 abitanti) per la determinazione del contributo massimo concedibile;
2. il contributo massimo concedibile non viene calcolato in modo proporzionale all’esatto numero di abitanti residenti (o alla sommatoria, nel caso di istanza congiunta). È sufficiente ricadere in una determinata fascia di popolazione residente per poter richiedere fino al relativo importo massimo, secondo quanto indicato nella tabella al punto 5.2 dell’Avviso.

Per quanto sopra evidenziato i due comuni, in forma congiunta, potranno richiedere un contributo fino a € 400.000, avendo congiuntamente una popolazione residente compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti. Come correttamente riportato nel quesito, l’importo del contributo richiesto sarà inserito all’interno del modello di domanda (a pag.01).

Si evidenzia, altresì, che gli importi di cui alla tabella del citato punto 5.2 sono da intendersi quali CONTRIBUTI MASSIMI CONCEDIBILI.

Pertanto, a seguito della redazione della proposta progettuale e del relativo Quadro Economico, è possibile che il costo totale dell’intervento sia inferiore al contributo massimo concedibile. In tal caso, il contributo richiesto non potrà superare il costo totale dell’intervento (come desumibile dal Quadro Economico).

QUESITO:

Al paragrafo 10.1 dell'Avviso, al quinto capoverso, terzo punto, è riportata l'ammissibilità delle spese per gli "incentivi funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023" all'interno delle spese generali. Al successivo capoverso è indicato che "tra le voci attinenti alle spese generali – che concorrono alla quantificazione della percentuale massima su indicata non è ricompresa la spesa di "direzione dell'esecuzione del contratto", che costituisce voce autonoma all'interno del quadro economico...". Si chiede di confermare che, qualora il DEC sia interno all'Amministrazione, e dunque sia destinatario, a carico del finanziamento in parola, dei soli incentivi per funzioni tecniche, la spesa per detto incentivo debba essere ricompresa fra le spese generali.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito proposto, si riportano i seguenti possibili casi:

- Affidamento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ad un soggetto esterno all'Amministrazione: la relativa spesa costituisce voce autonoma all'interno del Quadro Economico della proposta progettuale (voce "C2" dell'Allegato A1 – Sezione 9 "Quadro Economico dell'intervento");
- Affidamento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ad un dipendente interno all'Amministrazione: i relativi incentivi per funzioni tecniche (qualora dovuti, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.45 del D.Lgs n.36/2023) sono da computarsi tra le spese generali che, così come riportato al punto 10.1 dell'Avviso, non possono eccedere il limite del 10% dell'importo dei servizi e delle forniture a base d'asta, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza (voce "C4" dell'Allegato A1 – Sezione 9 "Quadro Economico dell'intervento").

Pertanto, si conferma quanto riportato dall'Amministrazione in relazione all'imputazione, tra le spese generali, degli incentivi per funzioni tecniche al dipendente interno all'Amministrazione incaricato della Direzione per l'Esecuzione del Contratto.

Si precisa che la casistica sopra riportata è da considerarsi valida, oltre che per il DEC, anche per l'affidamento delle ulteriori funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023, così come riportate all'ALLEGATO I.10 – "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" dello stesso decreto.

4

Prot. n.411698/2024 del 19/08/2024

Topic: **Incentivi per funzioni tecniche, Quadro Economico**

5

QUESITO:

Alla pag. 14/17 dell'Allegato A1 vi è il modello di Quadro Economico da utilizzare. Si chiede di confermare che alla voce C4, debba leggersi "art. 45" in luogo di "art. 113" che sembra riferirsi al previgente Codice dei Contratti Pubblici.

RISPOSTA:

Trattasi di refuso. Si legga "art.45" in luogo di "art.113".

Prot. n.411698/2024 del 19/08/2024

Topic: **Incentivi per funzioni tecniche, Risorse da finanziamenti europei**

6

QUESITO:

Ai fini del comma 5 dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023, si chiede di confermare che il finanziamento in parola sia da considerarsi di derivazione da Fondi Europei o a destinazione vincolata, così che questa Amministrazione eviti di destinare la quota del 20% degli incentivi per funzioni tecniche agli utilizzi di cui ai commi 6 e 7 del precitato articolo.

RISPOSTA:

Si conferma che le risorse di cui al finanziamento in oggetto derivano da Fondi Europei.

In particolare, trattasi di finanziamento a valere sulle risorse del *Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027*, Priorità I "*Competitività e Innovazione*", Azione 1.8 "*Interventi di digitalizzazione della P.A. e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese*" sub Azione 1.8.3.

Per tale motivo, ai sensi del comma 5 dell'art.45 del D.Lgs n.36/2023, non è possibile accantonare risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dello stesso decreto.

Prot. n.414799/2024 del 23/08/2024

Topic: **Requisiti di ammissibilità, Numero di abitanti, Censimento ISTAT 2022**

7

QUESITO:

In riferimento all'avviso pubblico per la Digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, il Comune di XXX alla data del 31 dicembre 2022, risulta avere, per la prima volta, una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti (per l'esattezza 15.072). Si chiede se, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso, il Comune può presentare una proposta progettuale in forma singola.

RISPOSTA:

Avendo verificato i dati del censimento ISTAT 2022 (popolazione residente nel Comune di XXX pari a 15.072 abitanti), si conferma che codesta Amministrazione può presentare una proposta progettuale in forma singola, richiedendo un contributo fino a € 250.000 (punto 5.2 dell'Avviso).

In alternativa, codesto Ente può presentare una proposta progettuale congiuntamente ad altri Comuni, in forma aggregata. In tal caso, se la somma della popolazione residente nei comuni aderenti dovesse risultare oltre i 30.000 abitanti, sarebbe possibile incrementare l'importo del contributo richiesto.

Prot. n.414809/2024 del 23/08/2024

Topic: **Valutazione sostanziale, SubCriterio B.1, Percentuale di pratiche da digitalizzare/detenute**

8

QUESITO:

Per quanto riguarda la griglia di valutazione ed in particolare il punto B.1, che cosa si intende per il numero di metri lineari di archivio digitalizzati rispetto al totale dei metri lineari da digitalizzare?? Sembra esserci una incongruenza con quanto riportato nella sezione 3 dell'Allegato 1 dove si parla di metri lineari che si intende dematerializzare rispetto a quelli complessivamente detenuti.

RISPOSTA:

Il sub-criterio B.1 intende valorizzare la quantità di metri lineari da digitalizzare con il contributo richiesto, in termini percentuali.

Alla tabella di cui al punto 8.2.3, il criterio riporta la dicitura "*Percentuale di numero di metri lineari di archivio digitalizzati (X) rispetto al totale dei metri lineari da digitalizzare (Y)*", dove:

	<ul style="list-style-type: none"> • per “numero di metri lineari di archivio digitalizzati (X)” si intende il numero di metri lineari di archivio che verranno digitalizzati con il contributo concesso dall’Avviso in parola; • per “totale dei metri lineari da digitalizzare (Y)” si intende il totale dei metri lineari complessivamente detenuti dall’Amministrazione comunale (o dalle Amministrazioni Comunali), e presenti esclusivamente in forma cartacea; <p>come dettagliatamente esplicitato all’Allegato A1 “Modello di relazione progettuale”.</p> <p>Si precisa che, con la dicitura “<i>presenti ESCLUSIVAMENTE in forma cartacea</i>”, si intende escludere da “Y” (totale dei metri lineari complessivamente detenuti dall’Amministrazione comunale) tutte le pratiche che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono state digitalizzate con eventuali precedenti interventi di digitalizzazione; • sono state presentate/gestite/conservate in vigenza di un sistema che prevedeva una modalità mista (cartacea e digitale) per la presentazione/gestione/conservazione delle pratiche edilizie, e di cui l’Amministrazione conserva comunque una copia in formato digitale. <p>Si ricorda infine che, ai sensi del punto 6.1 dell’Avviso, le proposte progettuali dovranno prevedere, a pena di esclusione, la dematerializzazione/digitalizzazione di almeno il 50% dei metri lineari della consistenza di pratiche di edilizia privata, presenti esclusivamente in forma cartacea, esistenti alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento negli archivi del Comune proponente, ovvero di ciascun Comune partecipante, nel caso di presentazione della proposta in forma aggregata.</p>
<p>Prot. n.419826/2024 del 27/08/2024</p> <p>Topic: Criteri per la digitalizzazione (denominazione e formato), Metadattazione</p>	
<p>9</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Ai fini della candidatura di un progetto per partecipare all'avviso pubblico per la Digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, considerando l'importanza al giorno d'oggi dell'interoperabilità di dati e applicativi, e l'importanza della scalabilità e della durata nel tempo dei risultati di questo tipo di progetti, si chiede se, allo stato attuale, esistano dei criteri stabiliti da enti regionali (ad es. Soprintendenza Beni Culturali, Polo Archivistico, ecc.) o nazionali da rispettare per quanto riguarda la denominazione e il formato che le pratiche dovranno avere una volta digitalizzate; si chiede, inoltre, se esista una struttura con relativi campi da rispettare per i metadati da salvare per le singole pratiche.</p>

	<p>RISPOSTA:</p> <p>In termini generali è opportuno che il proponente strutturi la proposta progettuale sulla base delle proprie esigenze, in coerenza con la normativa vigente in tema di digitalizzazione degli archivi e di documenti informatici. A tale riguardo si rimanda, a titolo indicativo e non esaustivo, alle <i>“Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale”</i> adottate dal MIC, e alle <i>“Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”</i> adottate da AGID.</p> <p>Infine si evidenzia che, ai sensi del punto 6.2 <i>“Caratteristiche degli interventi”</i> dell’Avviso, <i>“la proposta deve (...) prevedere sistemi atti a garantire la certificazione di processo, necessaria alla realizzazione di copie informatiche di documenti analogici (cfr. art. 22 del D.Lgs. 82/2005), garanzia della totale corrispondenza - anche a fini giuridici - tra originale cartaceo e copia digitale, nonché rispettare la normativa di settore”</i>, secondo quanto previsto all’Allegato 3 alle citate <i>“Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”</i>.</p>
<p>Prot. n.425632/2024 del 03/09/2024</p> <p>Topic: Dettaglio della proposta progettuale, Relazione Progettuale, Allegato A1</p>	
<p>10</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Analizzando i dettagli relativi all' Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, noto che l'Allegato A1 da inserire all'interno dell'istanza di candidatura richiede di dettagliare molto la natura dell'intervento.</p> <p>Il livello di dettaglio richiesto mi lascia pensare che l'Ente interessato alla candidatura a questo avviso debba preliminarmente già individuare il fornitore esterno che compili il citato allegato. Chiedo se la riflessione sia corretta perché, in tal caso, come Comune dovremmo attivarci di conseguenza.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Ai sensi del punto 7.3 dell’Avviso, l’istanza di finanziamento deve essere corredata dalla Relazione Progettuale, da redigere sulla base dell’Allegato A1 <i>“Modello di Relazione progettuale”</i>. Detta Relazione Progettuale (contenente le informazioni richieste alle diverse sezioni dell’Allegato A1, secondo la compilazione guidata proposta) costituisce il documento che sarà oggetto della valutazione sostanziale (punto 8.2.3 dell’Avviso).</p> <p>I Comuni - in coerenza con i contenuti di cui alla Relazione Progettuale - procedono alla progettazione dell’appalto di servizi, ai sensi dell’art.41 del D.Lgs n.36/2023. L’esecuzione delle attività previste dal progetto dovrà essere affidata a uno o più operatori economici, individuati secondo le</p>

	<p>procedure previste dal Codice degli Appalti.</p> <p>Tanto premesso, e con riferimento al quesito proposto, il Comune interessato procede di norma alla stesura della proposta progettuale preliminarmente all'individuazione dell'operatore economico al quale sarà affidata l'esecuzione dei servizi indicati nel progetto ex art.41 del D.Lgs n.36/2023. Per la redazione della Relazione Progettuale richiesta e per la redazione del progetto ex art. 41 del D.Lgs n.36/2023, i Comuni possono procedere all'affidamento a soggetti esterni qualificati (progettisti, consulenti, supporto al RUP, etc), nel rispetto della normativa in materia di appalti ed al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa applicabile.</p>
<p>Prot. n. 410048/2024 del 14/08/2024 – Prot. n.411698/2024 del 19/08/2024 – Prot. n.414809/2024 del 23/08/2024</p> <p>Topic: DNSH, Allegato A2</p>	
<p>11</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Dalla lettura del documento “Avviso di selezione per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi” parte integrante del bando, si legge a pagina 12, paragrafo “6.3 Rispetto del principio del DNSH” che “al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH della presente procedura, è responsabilità del Soggetto proponente compilare, al momento della presentazione della istanza, l'Allegato A2 sottoscritto da un tecnico iscritto all'Albo professionale di riferimento rationae materie”.</p> <p>Sulla premessa descrizione chiedo chiarimenti e specificazioni in merito a quale categoria di professionisti (quale albo professionale) è abilitante alla certificazione DNSH? In particolare se un ingegnere Civile vecchio ordinamento, iscritto all'albo professionale degli Ingegneri – Sezione A) civile ambientale, B) industriale e C) dell'informazione, è tecnico abilitato alla sottoscrizione dell'allegato A2?</p> <p>QUESITO:</p> <p>L'ultimo capoverso del paragrafo 6.3 prescrive la compilazione, in sede di istanza, delle tabelle di cui all'allegato A2, con sottoscrizione di un tecnico iscritto all'Albo professionale di riferimento rationae materiae. Attesa la particolarità delle attività a svolgersi, circoscritte essenzialmente alla digitalizzazione di documenti analogici, si chiede quali delle varie tabelle debbano essere compilate e se, in caso di non applicabilità, la tabella possa essere sottoscritta dal proponente anche qualora non iscritto all'albo professionale di riferimento.</p> <p>QUESITO:</p> <p>L'Allegato A2 deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un tecnico esterno iscritto all'Albo professionale di riferimento rationae materie e nel caso positivo a quale Albo?? o può anche essere sottoscritto da un dipendente interno all'Amministrazione dotato di capacità tecnico</p>

	<p>professionale adeguata?</p> <p>RISPOSTA: Considerati la natura dell'intervento e dei servizi da realizzare (attrezzature, software e attività immateriali), nonché l'esito del primo screening di coerenza col principio DNSH già effettuato nell'ambito del Rapporto Ambientale finalizzato alla Valutazione Ambientale Strategica per l'Azione in esame, la richiesta compilazione della scheda di valutazione degli obiettivi DNSH relativi alla proposta progettuale dell'istante (Allegato A2) può essere opportunamente eseguita da un soggetto, individuato dal proponente anche tra personale dipendente della stessa Amministrazione, dotato di adeguate competenze nelle materie della valutazione stessa.</p>
<p>Prot. n. 439712/2024 dell'11/09/2024 Topic: Dataset, Open Data, Dati aperti, Sub-criterio E1</p>	
<p>12</p>	<p>QUESITO: Con riferimento all'Avviso riportato in oggetto, al fine di redigere una proposta progettuale, questo Ente chiede informazioni e chiarimenti sulla sezione 8 (pubblicazione di open data) del "Modello di Relazione progettuale".</p> <p>In particolare al fine di garantire l'estrazione e la pubblicazione dei dataset attraverso un sistema automatizzato di connessione tra il sistema informativo dell'Ente e la piattaforma dei dati aperti si chiede di conoscere le specifiche tecniche dei dataset (contenuti minimi per il rispetto della normativa sulla privacy, tipologia formato delle pratiche edilizie private, ecc...) e le modalità di trasferimento (piattaforma, pec, ecc) sul sito dati.puglia.it, con eventuali file di esempio.</p> <p>RISPOSTA: L'Avviso prevede la possibilità, per i Proponenti, di indicare quanti e quali dataset intendono pubblicare all'interno del sito dati.puglia.it, il portale di Regione Puglia deputato alla raccolta, consultazione e pubblicazione di dati aperti per il territorio regionale (punto 6.1 dell'Avviso).</p> <p>I dataset indicati dovranno essere strettamente collegati alle attività di digitalizzazione e/o metadattazione finanziate con il contributo concesso. Al fine dell'assegnazione dei punteggi previsti (punto 8.2.3 dell'Avviso, Sub-criterio E1), il Soggetto proponente dovrà altresì garantire l'estrazione e la pubblicazione dei dataset prescelti attraverso un sistema automatizzato di connessione tra il sistema informativo dell'Ente (che gestisce le pratiche di edilizia privata) e la piattaforma dei dati aperti.</p>

	<p>Con riferimento al quesito proposto, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al fine della presentazione dell'istanza di finanziamento, è sufficiente indicare il numero e la descrizione di ciascun dataset che si intende pubblicare (Sezione 8 dell'Allegato A1 "<i>Modello di Relazione progettuale</i>"); • per informazioni circa le specifiche tecniche dei dataset, le modalità di adesione alla piattaforma e la pubblicazione dei dataset, al sito dati.puglia.it è possibile consultare le sezioni Normativa e Manualistica.
<p>Prot. n. 441843/2024 del 12/09/2024 Topic: Cronoprogramma dell'intervento</p>	
13	<p>QUESITO: Con riferimento all'avviso pubblico per il finanziamento di proposte finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei comuni pugliesi, si evidenzia che l'avviso pubblico e il modello di relazione progettuale, contengono prescrizioni diverse relative al cronoprogramma da presentare: Nell'avviso pubblico è richiesto il "<i>Cronoprogramma dell'intervento</i>"; Nel modello di relazione progettuale è richiesto il "<i>cronoprogramma delle procedure di affidamento</i>". Si chiede, pertanto, di specificare il contenuto e il livello di dettaglio del cronoprogramma da presentare.</p> <p>RISPOSTA: L'Avviso prevede che il proponente presenti il cronoprogramma dell'intervento, come riportato al punto 7.3 lett. g) dell'Avviso, dove per "<i>Cronoprogramma dell'intervento</i>" si intende la scansione pianificata (diagramma di Gantt) di tutte le attività previste, dalla sottoscrizione del Disciplinare (punto 9.1 dell'Avviso) fino alla chiusura dell'intervento. All'interno del citato cronoprogramma, il Proponente dovrà riportare tutte le fasi previste (e le relative tempistiche), considerando anche i tempi per la redazione del progetto ex art.41 del D.Lgs n.36/2023, per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, per l'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi (compresi quelli di natura intellettuale), etc. A tale riguardo si evidenzia che, ai sensi del punto 6.2 dell'Avviso, la proposta progettuale deve essere completata entro e non oltre 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del richiamato Disciplinare. Invece, con riferimento a quanto riportato all'interno della Sezione 11 dell'Allegato A1 "<i>Modello di Relazione progettuale</i>", si chiede di riportare,</p>

	per ciascuna procedura di affidamento di servizi/forniture prevista dal proponente, il relativo cronoprogramma.
Prot. n. 442308/2024 del 12/09/2024 Topic: Dichiarazione RTD	
14	QUESITO: Nel paragrafo 7.3 lettera 'b' dell'avviso si richiede di allegare in candidatura la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal RTD del Comune. Esiste un modello da prendere come riferimento? Ci sono degli aspetti a cui prestare assoluta attenzione nella redazione di questo documento per evitare di incorrere in problemi in fase di valutazione della candidatura?
	RISPOSTA: Il Responsabile per la Transizione al Digitale del Comune (o di ciascun comune, nel caso di presentazione dell'istanza in forma associata), dovrà attestare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, che la proposta progettuale presentata a valere sull'Avviso è coerente con la normativa di settore e con la programmazione comunale in materia di transizione digitale con il vigente piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ex art. 14-bis del CAD. Considerate le peculiarità di ciascun Ente in relazione alla programmazione comunale in ambito di transizione digitale, non si è ritenuto opportuno predisporre modelli di riferimento per la dichiarazione richiesta.
Prot. n. 442308/2024 del 12/09/2024 Topic: Cronoprogramma dell'intervento	
15	QUESITO: Nel paragrafo 7.3 lettera 'g' dell'avviso si richiede di allegare in candidatura il cronoprogramma dell'intervento. Sulla base di questo, nell'Allegato A si chiede di indicare quando presumibilmente la proposta progettuale entrerà in funzione. Ci si chiede come sia definibile in questa fase un cronoprogramma, in assenza dell'azienda affidataria. Le tempistiche auspiccate oggi potrebbero non essere in linea con le tempistiche che l'azienda affidataria potrà rispettare, tenuto conto dei massimo 24 mesi di tempo concessi a partire dalla sottoscrizione del disciplinare tra Regione e Soggetto beneficiario del finanziamento. Inoltre ci si chiede quali devono essere le fasi scandite in tale cronoprogramma, atteso che ci si

	<p>aspetta un diagramma di Gantt.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Il cronoprogramma è un documento essenziale del progetto, essendo tra l'altro previsto dalla normativa in materia di appalti in tutti i livelli della progettazione di un'opera, di una fornitura o di un servizio. Unitamente ad ulteriori documenti, il cronoprogramma costituisce parte integrante del progetto che verrà affidato ad un operatore economico secondo le procedure di cui al D.Lgs n.36/2023. È la stazione appaltante, pertanto, che redige e approva il cronoprogramma di progetto, definendo ed esplicitando le fasi dell'intervento.</p> <p>Il cronoprogramma dovrà essere rispettato dall'operatore economico affidatario dell'appalto secondo le fasi e i tempi ivi previsti, fermo restando la possibilità di rimodulazione dello stesso nei casi previsti dal codice degli appalti, nonché nel rispetto del contratto sottoscritto tra la Stazione appaltante e l'affidatario del servizio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che l'Avviso prevede il limite di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Disciplinare (punto 6.2 dell'Avviso) per il completamento delle attività progettuali.</p>
<p>Prot. n. 442308/2024 del 12/09/2024</p> <p>Topic: Quadro Economico, Costo dell'intervento</p>	
<p>16</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Nell'Allegato A occorre specificare l'ammontare del finanziamento richiesto a fronte del costo complessivo di implementazione del progetto, anch'esso da specificare nello stesso allegato. Tale somma fa riferimento al Quadro economico da dettagliare nell'Allegato A1, sezione 9. Ci si chiede con quale criterio il Comune possa stimare il costo dell'intervento, dettagliato nelle singole voci, senza ancora aver fatto un'indagine di mercato.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Come per tutti gli affidamenti in materia di contratti pubblici, la Stazione appaltante redige il Quadro Economico del progetto.</p> <p>Con riferimento al costo dell'intervento, si rimanda all'art.77 del D.Lgs 36/2023, evidenziando che la Stazione appaltante può <i>“svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti”</i>.</p>

	<p>Con riferimento agli importi del Quadro Economico e del contributo richiesto, si evidenzia che, come esplicitato al punto 10.1 dell'Avviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto;</i> • <i>nel caso in cui il Soggetto beneficiario contribuisca alla realizzazione dell'operazione con risorse aggiuntive a valere sulle stesse voci di spesa di cui al quadro economico di progetto, il costo totale dell'operazione è rappresentato dall'entità del contributo pubblico concesso e dalla quota di risorse aggiuntive. Non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico di cui alla proposta progettuale approvata;</i> • <i>il rapporto percentuale tra contributo concesso a valere sul presente Avviso e la quota di risorse aggiuntive, così come risultante dalla proposta progettuale ammessa a finanziamento, rimane fisso ed invariato per l'intera realizzazione dell'operazione.</i>
<p>Prot. n. 442320/2024 del 12/09/2024 Topic: Dichiarazione RTD, Piano triennale per l'informatica nella PA</p>	
<p>17</p>	<p>QUESITO: Con riferimento al punto b) del paragrafo 7.3 dell'avviso che include nella documentazione da trasmettere la "Dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal RTD del Comune, in cui si attesta la coerenza della proposta progettuale con la normativa di settore e con la programmazione comunale in materia di transizione digitale con il vigente piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ex art. 14-bis del CAD (nel caso di presentazione in forma associata, la dichiarazione deve essere prodotta dal RTD di ciascun Comune);" si chiede se per "vigente piano triennale" si intende che l'Ente debba aver adottato con proprio atto il Piano triennale per l'informatica o semplicemente si fa riferimento al piano triennale dell'informatica 2024-2026 adottato da AGID?</p> <p>RISPOSTA: Per "vigente piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ex art.14-bis del CAD" si intende il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - Edizione 2024-2026 di AGID.</p>
<p>Prot. n. 450547/2024 del 18/09/2024 Topic: Georeferenziazione, Metadattazione, Sub-criterio D.2</p>	

18	<p>QUESITO: Alla Sezione 7 dell'allegato A1 <i>"Implementazione di tecniche di georeferenziazione del processo di metadattazione"</i> si intende esclusivamente di inserire le coordinate geografiche in fase di rilievo dei metadati o devono essere implementate necessariamente nel webGis ? Pertanto se un Comune non è dotato di un webGis può comunque rilevare le coordinate geografiche e ambire al massimo del punteggio come tabella presente nell'avviso?</p>
	<p>RISPOSTA: L'Avviso prevede l'attribuzione di un punteggio per l'implementazione di dati georeferenziati all'interno del processo di metadattazione delle pratiche edilizie dematerializzate con il contributo concesso (sub-criterio D.2 <i>"Implementazione di tecniche di georeferenziazione del processo di metadattazione"</i>, da valorizzare all'interno della Sezione 7 dell'Allegato A1 <i>"Modello di Relazione progettuale"</i>).</p> <p>Pertanto, al fine dell'ottenimento del punteggio massimo previsto al citato sub-criterio (6 punti), è sufficiente che ciascuna pratica dematerializzata riporti, tra i propri metadati, anche le coordinate geografiche espresse nei sistemi di riferimento generalmente utilizzati nelle applicazioni GIS (GCS WGS84: coordinate geografiche; UTM WGS84 33N: coordinate piane) e relative all'immobile oggetto dell'intervento edilizio.</p> <p>Non si richiede obbligatoriamente anche la realizzazione, l'evoluzione, l'implementazione o l'acquisizione di un sistema GIS con i dati delle pratiche dematerializzate.</p>
<p>Prot. n. 457744/2024 del 23/09/2024 Topic: Unione di Comuni</p>	
19	<p>QUESITO: In riferimento all'Avviso pubblico in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una Unione di Comuni può presentare istanza di digitalizzazione dei propri procedimenti amministrativi? Nello specifico delle pratiche di autorizzazione paesaggistica di propria competenza, essendo Ente delegato? • tra la tipologia di interventi finanziabili vi è alla lettera c): <i>"sviluppo di applicativi gestionali e servizi on line (ove non disponibili) e/o integrazione dei sistemi informatici in uso alle Amministrazioni Comunali, ovvero evoluzione degli applicativi e/ servizi on line esistenti, al fine di digitalizzare l'intero processo relativo alle pratiche di edilizia privata (dalla presentazione dell'istanza, all'invio e alla ricezione di comunicazioni inerenti il procedimento, fino al rilascio del titolo edilizio)."</i>

Tale sviluppo potrebbe confliggere con l'attivazione degli Sportelli Unici che dal 01/01/2025 saranno attivi, in quanto la previsione di un processo di digitalizzazione "proprio" di un Ente non potrà più essere utilizzato all'entrata in vigore degli Sportelli Unici.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito posto, appare utile rimandare a quanto comunicato con la FAQ n.1, per la parte di interesse applicabile al caso specifico. In aggiunta, si evidenzia che il quesito posto fa riferimento esclusivamente ad una specifica tipologia di pratica edilizia (provvedimenti in materia paesaggistica), non considerando le restanti tipologie riportate alla definizione di "*Pratica di edilizia privata*" (vedi punto 2 dell'Avviso).

Per quanto sopra esposto, pertanto:

- l'Unione dei Comuni non può presentare istanza di digitalizzazione dei propri archivi, né essere individuata quale referente, ma deve essere individuato un Comune capofila (si rimanda alla FAQ n.1);
- devono essere considerate tutte le tipologie di pratiche edilizie, così come riportate al punto 2 dell'Avviso;
- ai fini del conteggio delle pratiche oggetto dell'intervento di digitalizzazione, ciascun Comune dovrà considerare anche le pratiche cartacee depositate presso l'Ente delegato al rilascio dei relativi provvedimenti;
- analogamente a quanto richiesto alla Sezione 1, punto 1.4 dell'Allegato A1 "Modello di Relazione progettuale" in riferimento all'esercizio associato delle funzioni di SUE, devono essere riportate anche le informazioni relative ad eventuali funzioni e servizi, tipicamente svolti dal SUE, che sono stati delegati ad altri soggetti istituzionali.

Con riferimento al secondo quesito, ovvero alla possibile istituzione di uno sportello unico a far data dal 01/01/2025, è opportuno che le amministrazioni coinvolte tengano conto di tale possibilità nella descrizione della proposta progettuale, anche al fine di razionalizzare le risorse in un progetto unitario al servizio di più enti, che possa essere utilizzato/riutilizzato nell'eventualità proposta. Il progetto potrà prevedere, sin d'ora, le modalità di esercizio/gestione/conduzione/manutenzione dell'infrastruttura costruita, nonché l'uso (e l'eventuale riuso) di programmi, applicativi e servizi sviluppati, da disciplinare con appositi accordi tra le amministrazioni coinvolte, al termine dell'intervento.

Prot. n. 457760/2024 del 23/09/2024

Topic: **Riproposizione dell'Avviso, Procedura a SPORTELLO, Punteggio**

20

QUESITO:

In riferimento all'avviso pubblico per la Digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni pugliesi, si chiede:

	<ul style="list-style-type: none"> • saranno previsti altri avvisi nel corso dell'annualità 2025?; • chiarimenti sulla procedura a sportello, in particolare se si terrà contro in primis della data di presentazione dell'istanza e solo in secondo luogo, del punteggio assegnato alla proposta. <p>RISPOSTA: Non sono previsti ulteriori Avvisi in tema di digitalizzazione degli archivi di edilizia privata.</p> <p>A partire dalle ore 12:00 del 30/09/2024, i Comuni pugliesi (in forma singola o aggregata) potranno presentare le istanze di finanziamento secondo quanto riportato nell'Avviso. Le risorse stanziare a valere sull'Avviso saranno destinate al finanziamento delle proposte risultate formalmente e sostanzialmente ammissibili (punti 8.2.1 e 8.2.2 dell'Avviso), e che otterranno una valutazione sostanziale di almeno 56/80 punti (punto 8.2.3 dell'Avviso). Il finanziamento delle proposte seguirà l'ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (procedura a sportello). Non sono previste, pertanto, graduatorie di merito redatte con riferimento ai punteggi ottenuti da ciascuna proposta.</p> <p>Si evidenzia, infine, che la disponibilità di risorse stanziare al punto 5.1 del presente Avviso, pari a 20.000.000,00 € <i>“potrà essere eventualmente integrata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie, ovvero da altre fonti di finanziamento statali e regionali”</i>.</p>
<p>Prot. n. 459030/2024 del 23/09/2024 Topic: Criterio B.1, Correzione Refuso, Percentuale di pratiche da digitalizzare</p>	
<p>21</p>	<p>CHIARIMENTO: In relazione all'Avviso in oggetto si evidenzia che, con riguardo alla tabella di cui al punto 8.2.3 "Valutazione sostanziale", criterio B.1 "Percentuale di numero di metri lineari di archivio digitalizzati (X) rispetto al totale dei metri lineari da digitalizzare (Y)", si precisa il punteggio di cui al rigo B.1.5 è da considerare pari a 0. Il valore erroneamente riportato (pari a 5) è da intendersi un evidente refuso di battitura.</p>

La griglia corretta è la seguente:

B.1 – Percentuale di numero di metri lineari di archivio digitalizzati (X) rispetto al totale dei metri lineari da digitalizzare (Y)			
B.1.1	$90\%Y \leq X \leq 100\%Y$	10	10
B.1.2	$80\%Y \leq X < 90\%Y$	7.5	
B.1.3	$70\%Y \leq X < 80\%Y$	5	
B.1.4	$60\%Y \leq X < 70\%Y$	2.5	
B.1.5	$50\%Y \leq X < 60\%Y$	0	

Prot. n. 464227/2024 del 25/09/2024

Topic: **Criterio B.1, Percentuale di pratiche da digitalizzare**

22

QUESITO:

Con riferimento alla griglia di valutazione, nella fattispecie del criterio *B.1 – Percentuale di numero di metri lineari di archivio digitalizzati (X) rispetto al totale dei metri lineari da digitalizzare (Y)*, si chiede di precisare se, nel caso si dematerializzi una percentuale compresa tra il 50% e il 60% dell'archivio comunale, il punteggio attribuito sia 5 (cinque) o se si debba considerare l'indicazione un refuso.

	<p>RISPOSTA:</p> <p>Trattasi di refuso di battitura. Si rimanda al chiarimento (FAQ n.21).</p>
<p>Prot. n. 464227/2024 del 25/09/2024 Topic: Spese ammissibili, Riordino e Inventario, Trasporto Archivi, Scarto, Conferimento a discarica</p>	
<p>23</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Con riferimento alle attività collaterali alla mera digitalizzazione, si chiede di chiarire se siano finanziabili anche le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la determinazione della consistenza e la “bonifica” dell’archivio cartaceo; • per il trasporto del materiale da digitalizzare presso l’affidatario dei servizi di scansione e per l’eventuale restituzione all’archivio comunale; • per l’eventuale conferimento a discarica, nel caso di scarto della quota parte della documentazione digitalizzata che, previa verifica da parte dell’esperto archivistica e ai sensi del massimario di scarto, può essere condotta al macero. <p>RISPOSTA:</p> <p>In linea generale, i sensi del punto 10.1 dell’Avviso, <i>“sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende”</i>. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento al primo quesito posto, le spese per la determinazione della “consistenza” dell’archivio (riordino e inventario) sono finanziabili nell’ambito del finanziamento concesso. Sono finanziabili, altresì, gli interventi di pulizia ordinaria (depolveratura) dei soli documenti e dei faldoni interessati dall’intervento. Non sono finanziabili, invece, interventi di “bonifica” dell’archivio cartaceo, dove per “bonifica” si intendono interventi non connessi e non necessari alle finalità del bando, quali: interventi edilizi di pulizia e di adeguamento dei locali ospitanti l’archivio, la rimozione/smaltimento di scaffalature e armadi vetusti, l’acquisto di nuove scaffalature e armadi, etc; • con riferimento al secondo quesito posto, il trasporto degli archivi da digitalizzare è finanziabile nell’ambito del contributo concesso. La movimentazione e il trasporto dell’archivio cartaceo sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni che saranno indicate nel titolo autorizzatorio che verrà rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia; • con riferimento al terzo quesito posto, si evidenzia che lo scarto della documentazione di archivio prevede l’attivazione di un particolare

	<p>procedimento autorizzatorio, anch'esso da incardinare presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia. Considerato che l'archivio cartaceo dovrà essere comunque oggetto di riordino e di inventariazione, è nella facoltà delle Amministrazioni prevedere lo scarto dei documenti. Le spese conseguenti allo scarto dei documenti (trasporto e conferimento a discarica, se oneroso), non sono da ritenere ammissibili in quanto, ai sensi del citato punto 10.1, non risultano funzionali all'intervento e connessi alle finalità di digitalizzazione del patrimonio cartaceo.</p>
<p>Prot. n. 464227/2024 del 25/09/2024 Topic: Quadro Economico, Spese Tecniche, Incentivi</p>	
<p>24</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Con riferimento al punto C2 del Quadro Economico, si chiede di precisare in che modo si debbano computare le «Spese tecniche a carico della stazione appaltante» (progettazione, direzione esecuzione del contratto, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP, etc.), posto che la sola figura del professionista di supporto al RUP è regolamentata ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano istituire una "struttura di supporto al RUP", a cui destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.</p> <p>Per contro, le spese tecniche relative agli incarichi professionali e quelle per i compensi per le altre funzioni (Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudo) devono essere calcolate sulla base del d.M. 17/6/2016 con l'utilizzo della tabella di adeguamento, contenuta nell'allegato I.13 al d.lgs. 36/2023 e che la legge 49/2023, equo compenso, impone per i contratti pubblici l'applicazione obbligatoria dei minimi di tariffa la cui deroga comporta la nullità dell'affidamento/contratto.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Le spese tecniche riportate al punto C2 del Quadro Economico riportato alla Sezione 9 dell'Allegato A1 "<i>Modello di relazione progettuale</i>" fanno riferimento ai costi che l'Amministrazione dovrà considerare nel caso di affidamento di servizi (progettazione, direzione esecuzione del contratto, coordinamento della sicurezza, supporto al RUP, etc.) in favore di soggetti qualificati ed esterni all'Ente. Il calcolo dei relativi compensi verrà effettuato dalla Amministrazione che redige il Quadro Economico, nel rispetto della normativa vigente applicabile alla prestazione svolta.</p> <p>Nel caso di affidamento dei sopracitati servizi a propri dipendenti, l'Amministrazione dovrà, invece, considerare l'importo degli incentivi previsti</p>

	all'art. 45 del D.Lgs n.36/2023 (se e in quanto dovuti), in corrispondenza del punto C4 del Quadro Economico.
Prot. n. 468703/2024 del 27/09/2024 Topic: Spese ammissibili, Software	
25	QUESITO: Tra le spese ammissibili è previsto l'acquisto di software? Ad esempio per la gestione delle istanze edilizie, sul quale caricare le istanze dematerializzate?
	RISPOSTA: L'acquisto di un software per la gestione delle istanze edilizie (compresa la fase di avvio iniziale) è da considerarsi spesa ammissibile nell'ambito del finanziamento concesso, in quanto rientrante tra gli interventi di tipologia c) riportati al punto 6.1 dell'Avviso. Il software acquistato dovrà necessariamente garantire la completa digitalizzazione dell'intero processo relativo alle pratiche di edilizia privata (dalla presentazione dell'istanza al rilascio del titolo edilizio) per soddisfare il criterio "zero carta". Sono ammissibili, altresì, le spese per lo sviluppo, l'evoluzione e l'integrazione del software acquistato con i sistemi informatici già in uso all'ente (es. DMS, protocollo informatico, etc). Al contrario, si precisa che le spese di gestione, conduzione, manutenzione e assistenza del software acquistato non potranno essere considerate ammissibili.
Prot. n. 489486/2024 del 08/10/2024 Topic: Comuni in forma aggregata, SUE	
26	QUESITO: Più comuni intendono presentare un progetto in forma aggregata. Ogni comune, però, detiene una situazione diversa rispetto agli altri in termini di attivazione, o meno, del SUE (alcuni non lo hanno attivato e non è programmata una sua attivazione nell'immediato) o in termini di fornitore del servizio di gestione documentale.

Considerati questi presupposti, si chiedono chiarimenti in ordine a quanto scritto nel bando: *"la proposta progettuale dovrà presentare un "unicum" garantendo l'integrazione tra i diversi comuni delle attività e servizi nella stessa contemplati"*.

In particolare:

- per potere attivare almeno due nuovi servizi online/applicativi ciò presuppone la convergenza su un unico fornitore SUE per tutti i comuni? O, comunque, un'unica piattaforma in grado di erogare congiuntamente i medesimi servizi per tutti i comuni e, quindi, anche interoperabile con i diversi gestionali oggi esistenti all'intero degli enti coinvolti?

- il bando permette lo *"sviluppo di applicativi gestionali e servizi online (ove non disponibili) e/o integrazione dei sistemi informatici in uso alle PA ovvero evoluzione degli applicativi e/o servizi on line esistenti"* (par. 6.1 lett c): nella sua prima parte, pertanto, sembrano ammissibili anche le spese per uno sviluppo ex novo di applicativi e servizi; anche per attivazione di un SUE o piattaforma analoga?

RISPOSTA:

Col termine "SUE" si intende, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.380/2001, l'ufficio che *"cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività"* (vedi punto 2 dell'Avviso *"Definizioni"*) e non la piattaforma informatica per la sua gestione. Ogni Comune, pertanto, ha già attivo uno Sportello Unico dell'Edilizia.

Tanto premesso, nel caso di proposta progettuale che coinvolga più amministrazioni comunali, si conferma quanto riportato all'art.4 dell'Avviso nella parte in cui si richiede che *"la proposta progettuale dovrà presentare un "unicum" garantendo l'integrazione tra i diversi comuni delle attività e servizi nella stessa contemplati"*.

Con riferimento al primo quesito, pertanto, è facoltà dei comuni che redigono la proposta di optare per una soluzione condivisa (unica piattaforma, unico fornitore, etc) oppure prevedere, sulla base delle specificità di ciascun SUE, soluzioni customizzate che consentano l'erogazione di servizi con gli stessi standards.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma che è ammissibile la spesa per lo sviluppo di applicativi gestionali e servizi ex novo (ove non già disponibili), anche eventualmente prevedendo l'attivazione di una piattaforma digitale per la presentazione on line delle pratiche di edilizia privata.

Prot. n. 39502/2025 del 24/01/2025

Topic: **Tipologie di interventi, Affidamento a diversi operatori economici (VEDI ANCHE QUESITO 30)**

<p style="text-align: center;">27</p>	<p>QUESITO: Il paragrafo 6.1 dell’Avviso in oggetto, in relazione all’ammissibilità delle proposte progettuali, prevede le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata conservate dai Comuni; b) Indicizzazione e metadattazione dei documenti, nonché connessione al fascicolo virtuale, per consentire la costituzione di un archivio su infrastruttura cloud, i cui dati e documenti digitali siano correlabili e resi disponibili al personale dell’Amministrazione, ai cittadini, ai professionisti e alle imprese, tramite servizi on line appositamente sviluppati; c) Sviluppo di applicativi gestionali e servizi on line (ove non disponibili) e/o integrazione dei sistemi informatici in uso alle Amministrazioni Comunali, ovvero evoluzione degli applicativi e/ servizi on line esistenti, al fine di digitalizzare l’intero processo relativo alle pratiche di edilizia privata (dalla presentazione dell’istanza, all’invio e alla ricezione di comunicazioni inerenti il procedimento, fino al rilascio del titolo edilizio). <p>Il soggetto beneficiario, ammesso a finanziamento, può decidere di scorporare le tre tipologie di intervento ed affidarle a tre diversi operatori economici?</p>
	<p>RISPOSTA (VEDI ANCHE QUESITO 30): Si, è possibile affidare la realizzazione delle diverse tipologie di intervento a differenti operatori economici.</p> <p>A tale riguardo appare utile evidenziare che, per procedere alla richiesta di erogazione del contributo, è necessario che il Beneficiario sottoscriva i contratti previsti per tutte le tipologie di intervento. Come disciplinato al punto 10.1, infatti, <i>“l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento è quello rilevabile dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto”</i>.</p>
<p>Prot. n. 43226/2025 del 27/01/2025 Topic: Comuni in forma aggregata, CUP</p>	
<p style="text-align: center;">28</p>	<p>QUESITO: Il Comune scrivente, in forma aggregata con altro Comune, risulta beneficiario del finanziamento. Si chiede se il CUP deve essere unico e richiesto dal Comune Capofila, o se il CUP deve essere richiesto da ciascun Comune facente parte dell'aggregazione indicando l'importo di competenza.</p>

	<p>RISPOSTA:</p> <p>In caso di istanza di finanziamento presentata da più comuni in forma aggregata, solo il Soggetto Beneficiario (Comune capofila) potrà richiedere il CUP, con un importo pari al costo totale dell'intervento, così come riportato nel Quadro Economico di progetto.</p>
<p>Prot. n. 43228/2025 del 27/01/2025 Topic: Autorizzazione Soprintendenza</p>	
<p>29</p>	<p>QUESITO:</p> <p>Con riferimento a un Comune risultato beneficiario del finanziamento, si chiede un chiarimento circa la possibilità di intraprendere le attività tecniche-amministrative per la realizzazione dell'intervento finanziato; in particolare si chiede se è già possibile inoltrare la Richiesta di autorizzazione all'intervento di riordino e inventariazione di archivi alla soprintendenza e successivamente attivare le procedure di selezione del contraente.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Come già comunicato ai Comuni per i quali è stato adottato l'atto di accertamento di entrata ed impegno di spesa pluriennale a valere sul P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, <i>"nelle more della prossima sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ciascun Soggetto beneficiario per l'attuazione e realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 9.1 dell'Avviso medesimo, i soggetti beneficiari in indirizzo possono intraprendere le attività tecniche-amministrative per la realizzazione dell'intervento finanziato, nel rispetto di quanto già disciplinato ai paragrafi 9 e 10 dell'Avviso"</i>.</p> <p>Pertanto, i Comuni risultati beneficiari possono avviare le procedure per la richiesta dell'Autorizzazione ex art.21 del D.Lgs n.42/2004.</p> <p>A tale fine, si invita a consultare il documento "Indicazioni a supporto degli enti beneficiari per la realizzazione degli interventi in fase attuativa" consultabile nella pagina dell'Avviso, con il quale sono state fornite indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle caratteristiche degli interventi da effettuare sul patrimonio cartaceo oggetto dell'intervento di digitalizzazione; • per il raccordo procedimentale tra la presentazione dell'istanza di finanziamento e la richiesta delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia.

Topic: **Tipologie di interventi, Affidamento a diversi operatori economici, Procedure di affidamento**

CHIARIMENTO:

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, in via formale ed informale, in ordine alle procedure di affidamento da adottare con riferimento ai servizi di cui all'art. 6.1 dell'Avviso, si richiama l'attenzione dei Soggetti Beneficiari su quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea in materia di appalti pubblici.

In prima analisi, preme ribadire che l'avviso in esame non preclude alcuna tipologia di affidamento, né la possibilità di affidamento di differenti servizi a più operatori economici, nel rispetto del codice degli appalti.

Sul punto, giova ricordare che **resta prerogativa esclusiva della stazione appaltante la scelta della tipologia di procedura da utilizzare, fornendone adeguata motivazione nella decisione a contrarre, a mente dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2026.**

30

In particolare, ogni scelta di suddivisione in lotti, tra le diverse tipologie previste dal Codice, deve essere motivata, coerente con l'articolazione dell'intervento finanziato nel suo complesso ed emergere con chiarezza dagli atti istruttori.

In assenza di detti elementi, la parcellizzazione dell'intervento può risultare artificiosa, come ribadito, peraltro, in diversi provvedimenti dell'ANAC, con le conseguenze previste dall'art. 9 del Disciplinare sottoscritto da ciascun soggetto beneficiario che, ad ogni buon fine, qui si riporta in estratto: *“In sede di controllo da parte della struttura di gestione, dell'Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative europee, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca totale del finanziamento concesso, ovvero al non riconoscimento delle spese ritenute non ammissibili, ovvero alla soppressione in percentuale del sostegno dei fondi all'operazione interessata, nonché al recupero delle somme eventualmente già erogate”.*

Allo stesso modo, si richiamano le Amministrazioni beneficiarie a dare nei propri atti evidenza del rispetto del principio di rotazione negli affidamenti sotto le soglie di rilevanza europea, di cui all'art. 49 del Codice.

Prot. n. 372882/2025 del 25/06/2026

Topic: **Affidamento a diversi operatori economici, Procedure di affidamento, Cloud**

31

QUESITO:

In data XX/XX/2025 con determinazione n. XXXX è stato affidato il servizio di digitalizzazione dell'archivio in due lotti funzionali.

Questo si è reso necessario in quanto la società (A) si occuperà della scansione e digitalizzazione dell'archivio pratiche SUE e la società (B) creerà il trasferimento dei metadati sul gestionale in uso dell'Ente.

È necessario oggi acquistare una licenza Cloud apposita per consentire l'implementazione del gestionale dell'Ente con l'accesso alle pratiche digitalizzate. La licenza può essere acquistata esclusivamente da (C) casa madre e non dall'affiliata (B), a contrario di quanto inizialmente preventivato.

Si rende pertanto necessario acquisire un ulteriore CIG senza modificare il quadro economico e decurtando dall'importo di spesa di (B) la somma relativa all'acquisto della licenza (C) inerente al SUE.

Si fa presente che la parte afferente all'acquisto della licenza (C) è da intendersi composta dalle seguenti voci:

- Attivazione licenze in Cloud SaaS;
- Formazione.

In proposito si chiedono chiarimenti al fine di acquisire il nuovo CIG finalizzato all'attivazione della licenza e della formazione di cui prima.

RISPOSTA:

Con riguardo al quesito posto, in primo luogo si ritiene necessario rimandare integralmente quanto già espresso con il chiarimento precedente (FAQ 30).

In particolare, considerato che la scelta della tipologia di procedura da utilizzare resta in capo alla stazione appaltante (che dovrà fornire adeguata motivazione nella decisione a contrarre, a mente dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2026), si evidenzia che l'eventuale suddivisione in lotti, tra le diverse tipologie previste dal Codice, deve essere motivata, coerente con l'articolazione dell'intervento finanziato nel suo complesso ed emergere con chiarezza dagli atti istruttori, onde evitare parcellizzazioni artificiose dell'intervento e il conseguente mancato riconoscimento delle spese sostenute che potranno essere ritenute non ammissibili, in quanto in contrasto con la normativa vigente.

In secondo luogo, con riferimento all'acquisto di una licenza Cloud, si rimanda a quanto stabilito all'art.6 del Disciplinare sottoscritto e all'art.10 dell'Avviso, che qui si riporta:

"Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell'operazione e strettamente connesse alle finalità cui la proposta progettuale attende"

(...)

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Soggetto beneficiario:

- *(...) spese correnti relative al cloud limitatamente al periodo di avvio del processo di archiviazione della documentazione dematerializzata e fino al completamento dello stesso da realizzarsi non oltre tre mesi successivi all'attestazione di regolare esecuzione del/i servizio/i finanziato/i dal presente Avviso (...)*".

Per quanto sopra esposto, le spese afferenti all'attivazione di una licenza Cloud possono essere ritenute ammissibili esclusivamente in relazione all'arco temporale sopra indicato. Eventuali canoni periodici, al di fuori di tale periodo, saranno in carico all'Ente Beneficiario.

Infine, con riguardo alla spesa per la formazione del personale che utilizzerà la componente SUE acquistata, si esclude che le stesse possano essere considerate ammissibili, in quanto non strettamente connesse alle finalità della proposta progettuale.

Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richiesti direttamente alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese, inviando una richiesta ai seguenti indirizzi:

e-mail: trasformazionedigitale@regione.puglia.it

PEC: trasformazionedigitale.regione@pec.rupar.puglia.it

Le risposte saranno rese note attraverso la pubblicazione delle FAQ sul portale del PR Puglia 2021-2027 nella sezione relativa all'Avviso:

<https://www.regionepuglia.it/web/trasformazione-digitale/-/digitalizzazione-degli-archivi-di-edilizia-privata-dei-comuni-pugliesi>